

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 246 DEL 22/11/2025

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 167 DEL 22/11/2025

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 243 DEL 21.11.2025 -ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SULL'AREA PARCHEGGIO DENOMINATO PIAZZALE STADIO-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'Ordinanza nr. 243 del 21.11.2025 in cui si istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di fermata eccetto autorizzati, sulle aree di sosta pertinenti del parcheggio in oggetto nel parcheggio sito in via dello Stadio fronte Stadio Olimpico;

RICHIAMATA la richiesta avanzata dalla sig.ra Bellodis Erica per conto di MiCo26, a fronte della quale è stata emessa l'ordinanza - MiCo26 con sede a 20145 Milano, in Piazza Tre Torri tendente ad ottenere l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di fermata nel parcheggio sito in via dello Stadio fronte Stadio Olimpico;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D. lgs 30.04.1992, n. 285e s.m.i.;

VISTO il regolamento di esecuzione del su citato D. lgs approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza generale n. 54 del 09.08.2001 e s.m.i che regola la segnaletica delle strade comunali;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la motivazione istruttoria degli uffici competenti, a fronte della richiesta provvedere all'istituzione di divieto di sosta e fermata nel piazzale suddetto al fine di tutelare il regolare svolgimento delle attività volte a realizzare opere di pubblica utilità, in

coordinamento e conformità con la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del DLgs n.81/2008 che rimane a capo al richiedente ed al legale rappresentante della società esecutrice dei lavori;

VALUTATO che per mero errore materiale di battitura è stata inserita l'errata individuazione della data del termine dell'ordinanza *"fino alle ore 24:00 dell'errato giorno 30.04.2025"* in luogo dell'esatto termine **"fino alle ore 24:00 del giorno 30.04.2026"** ;

VALUTATO che ai sensi dell'articolo 21 octies della L 241/1990 e ss.mm.ii. in ogni caso non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ed a maggior ragione non è annullabile il provvedimento che contiene un mero errore materiale per battitura data;

VISTO il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.L. 04 marzo 2013 procedure di applicazione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 30.01.2024 con il quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico l'Ing. Roberto Manfredonia, e il successivo aggiornamento al Decreto di nomina n. 6 in data 01.08.2024 con il quale è stata affidata la responsabilità del Servizio Polizia Locale.

RETTIFICA

L'ORDINANZA N. 243 DEL 21.11.2025 - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SULL'AREA PARCHEGGIO DENOMINATO PIAZZALE STADIO,

Nella parte in cui per mero errore materiale viene riportata la data errata del 30.04.2025 **CHE VIENE RETTIFICATA CON LA DATA CORRETTA DEL 30.04.2026, pertanto l'ordinanza in oggetto è in vigore "fino alle ore 24:00 del giorno 30.04.2026"** .

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

Avverte:

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio

Roberto Manfredonia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Petrosino Ivan certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio online n **2469** il **24/11/2025** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, **24/11/2025**

L'addetto alla pubblicazione
Petrosino Ivan